



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI (ARA)
SETTORE 8 - PSR 14/20 AGROAMBIENTE E ZOOTECNIA**

Assunto il 21/04/2021

Numero Registro Dipartimento: 464

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 4150 del 21/04/2021

OGGETTO: PSR CALABRIA 2014-2020 .REG.(UE) N. 1305/2013 - MISURA 14 . INTERVENTO 14.01.01. "BENESSERE DEGLI ANIMALI". DOMANDA DI ADESIONE E APERTURA TERMINI. ANNUALITÀ 2021..

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE

PREMESSO CHE

- la Commissione Europea con Decisione C(2015) 8314 finale, del 20 novembre 2015, ha approvato il programma di sviluppo rurale (PSR) della Regione Calabria ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, per il periodo di programmazione 2014-2020;
- la Commissione Europea con Decisione C(2020) 8586 del 29 novembre 2020 - CCI: 2014IT06RDRP018 – ha approvato l'ulteriore modifica (versione n. 9) del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modificato la Decisione di Esecuzione C(2015) 8314, del 20 novembre 2015, della Commissione.
- con Delibera n. 473, del 15 dicembre 2020, la Giunta Regionale ha proceduto alla "Presenza d'atto della Decisione della Commissione Europea C (2020) 8586 del 29 novembre 2020 di modifica del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (FEASR) della Regione Calabria";
- con Deliberazione n. 91, del 29 dicembre 2020, il Consiglio Regionale ha proceduto alla "Presenza d'atto della Decisione della Commissione Europea C (2020) 8586 del 29 novembre 2020 di modifica del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (FEASR) della Regione Calabria".

CONSIDERATO che, coerentemente con l'art. 33 del Reg. 1305/2013, il PSR Calabria 2014/2020, prevede, tra la altre, anche la Misura 14, finalizzata alla realizzazione di sistemi di produzione che applicano standard di benessere animale più elevati rispetto ai requisiti minimi previsti dalla legislazione vigente. Le azioni della misura sono volte a ridurre in maniera significativa lo stress degli animali, in relazione al contesto climatico, ambientale e territoriale nel quale insiste l'azienda zootecnica, attraverso un miglioramento delle condizioni di allevamento, di alimentazione e di prevenzione di alcune malattie.

DATO ATTO che gli impegni di benessere degli animali ammissibili a ricevere il sostegno devono introdurre metodi di produzione che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del Titolo VI, capo I del Regolamento (UE) 1306/2013 e di altri pertinenti requisiti obbligatori;

ATTESO, che:

-Il Reg. UE 2220 del 23 dicembre 2020 stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022";

-l'art.1 del Reg. UE 2220 del 23 dicembre 2020 stabilisce una "proroga del periodo di durata dei programmi sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale";

-l'art. 7 dello stesso Regolamento denominato "Modifiche del regolamento (UE) n. 1305/2013" che nel prevedere per ogni stato membro e secondo la tabella di cui all'allegato 1 "Risorse aggiuntive per la ripresa del settore agricolo e delle zone rurali dell'Unione". prevede che la misura "Benessere Animale" concorre al raggiungimento della percentuale minima del 37% prevista dalle risorse Next Generation UE in favore degli interventi afferenti misure climatico-ambientali, al benessere degli animali e al Leader;

-il comma 5 dello stesso art. 7, nel modificare l'art. 33 Benessere Animale del Reg. UE 1305/2013, dispone che gli Stati membri, a partire dal 2021; possono stabilire un ulteriore periodo degli impegni da 1 a 3 anni,

DATO ATTO

- che già con D.D.G. n. 4443 del 21 aprile 2016, come modificato e integrato con D.D.G. n. 6387 del 6 giugno 2016 e con DDG n.3775 del 20 aprile 2018, è stato pubblicato l'Avviso Pubblico, ed approvate le Disposizioni Procedurali ed Attuative per la presentazione ed il trattamento delle domande di sostegno a valere sulle Misure del PSR Calabria 2014-2020: Misura 10 - Pagamenti Agro Climatici Ambientali;

Misura 11 - Agricoltura Biologica; Misura 13 - Indennità a favore delle azioni soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici; Misura 14 - Benessere degli animali;

- che con D.D.G. n. 7581 del 12/07/2017, pubblicato sul BURC n. 67 del 17 luglio 2017, a seguito dei controlli amministrativi e tecnici effettuati ex ante, sono stati approvati gli Elenchi Regionali Definitivi delle "Istanze Ricevibili/Ammissibili", con relativi beneficiari finanziabili nonché delle "Istanze Non Ricevibili/Non Ammissibili" - Misura 14, - Annualità 2016 e finanziate le prime 411 posizioni;

- che con DDG n. 8282, del 26.07.2018, a seguito di accertate economie e dei relativi controlli ex ante, si è proceduto allo scorrimento dalla posizione 412 alla posizione 491 di cui all'Allegato A) delle Istanze Ricevibili/Ammissibili degli Elenchi Regionali Definitivi di cui al DDG n. 7581 del 12/07/2017;

- che ulteriori 98 ditte sono presenti nell'allegato B ovvero istanze non ammissibili;

ATTESO che, con DDG n. 3667 del 7 aprile 2021 sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande di riconferma - annualità 2021 - degli impegni iniziali di cui al D.D.G. n. 4443 del 21 aprile 2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, a causa della recente pandemia, si è determinata una situazione eccezionale di difficoltà per le aziende. Le perturbazioni economiche generate nonché le difficoltà finanziarie ed i problemi di liquidità, rendono necessaria l'adozione di interventi straordinari ed oltremodo incisivi anche in favore delle aziende agricole del comparto zootecnico;

RITENUTO, pertanto, opportuno accordare alle aziende zootecniche la possibilità di partecipare ad un nuovo bando per l'assunzione di maggiori impegni in favore del benessere degli animali, prevedendo che tali impegni abbiano durata biennale e siano riferiti all'annualità 2021 e all'annualità 2022;

RITENUTO dover precludere la partecipazione alle aziende già beneficiarie di sostegno giusti DDG 7581 del 12/07/2017 e DDG 8282 del 26/07/2018 e, viceversa, consentire la presentazione al presente avviso pubblico delle domande di aiuto/pagamento alle aziende non finanziate con il bando di adesione annualità 2016;

CONSIDERATO CHE:

-Il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari sta procedendo in questi giorni ad effettuare dei controlli ex ante su una serie di ditte presenti nell'elenco di cui al DDG 7581/2017 che sono risultate ammissibili ma non finanziate;

RITENUTO:

-dover ritenere validi detti controlli ai fini dell'eventuale ammissibilità e/o finanziabilità della nuova istanza presentata, qualora la stessa confermi gli impegni presentati per il bando 2016 e presenti nella graduatoria di cui al DDG 7581/2017 ed oggetto dei controlli ex ante svolti;

RITENUTO dover prevedere per gli impegni relativi al biennio 2021/2022 una dotazione finanziaria complessiva pari ad euro 8.000.000,00 (ottomilioni/00), disponibilità provenienti dalla rimodulazione finanziaria del PSR Calabria 2014/2020 che è in corso di formalizzazione ai Servizi della Commissione UE, secondo le previsioni del Reg. UE 2220 del 20.dicembre 2020;

CONSIDERATO che ad oggi non è stato ancora definito, a livello di Stato Membro, l'esatto riparto dei fondi FEASR e NGUE per ciascuna Regione rispetto alle dotazioni per le annualità 2021/2022, la proposta di modifica non può allo stato essere valutata e, dunque, definita dalla Commissione UE;

RITENUTO, altresì, che, nelle more della definizione della procedura scritta, in considerazione della tempistica ristretta prevista dalla regolamentazione comunitaria, appare opportuno:

- **approvare** tempestivamente l'Avviso Pubblico, le Disposizioni Procedurali. le Disposizioni Attuative, e relativi documenti a corredo quali il quadro N Alleg.1 (Elenco di controllo della documentazione presente ed attestazione Caa), nonché gli allegati n.2-3 e 4 relativi alle dichiarazioni sulla privacy ed anticorruzione che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento relative alle Misure 14 a superficie/capo,;

- **aprire i termini**, per la presentazione delle domande di adesione prevedendo che:

- le stesse dovranno essere presentate attraverso il portale Sian entro il **17 maggio 2021**;

- per la tempestiva presentazione, farà fede la data di rilascio informatico sul sistema Sian.

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 17 maggio, ovvero sino al 11 giugno 2021. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe diritto se avesse inoltrato in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. Le domande iniziali pervenute oltre il 11 giugno 2021, sono irricevibili.

- **rinvviare** per la presentazione delle domande di pagamento (prima adesione) per la Misura 14– annualità 2021 – a quanto stabilito dall’OP ARCEA nelle Istruzioni operative n. 5 del 24.03.2021 (reperibili sul sito www.arcea.it – Istruzioni operative) - Sviluppo Rurale, aventi all’oggetto: “Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2021”;
- **stabilire** che al presente avviso pubblico non potranno partecipare le aziende già beneficiarie di sostegno giusti DDG 7581 del 12/07/2017 e DDG 8282 del 26/07/2018;

CONSIDERATO, infine, dover subordinare risolutivamente gli effetti del presente avviso pubblico alla positiva definizione del negoziato con la Commissione Europea stabilendo sin d’ora che:

-i pagamenti relativi all’avviso di cui al presente decreto saranno effettuati nei limiti della effettiva dotazione finanziaria effettivamente disponibile per l’intervento 14.01.01 del PSR Calabria 2014-2020; fatti salvi gli esiti del negoziato con la Commissione Europea ed eventuali prescrizioni che saranno dettate al fine di dare la più celere ed efficace attuazione alla Misura;

-l’Amministrazione si riserva la facoltà di subordinare i pagamenti ad eventuali riduzioni lineari dei premi, qualora l’effettiva dotazione finanziaria non sia sufficiente per la copertura di tutte le domande ammissibili;

-i proponenti che presentano domanda di sostegno non potranno vantare diritti né porre pregiudiziali nei confronti dell’Amministrazione regionale, che dovrà ritenersi esonerata da qualunque obbligo o vincolo nella concessione dei premi rispetto a quanto suddetto.

DATO ATTO CHE:

- il PSR Calabria 2014/2020, per la Misura 14, prevede espressamente che la verifica delle condizioni ex ante della singola azienda venga eseguita attraverso il controllo amministrativo del 100% delle check-list-relazioni presentate dalla ditta, sottoscritte da un professionista abilitato; inoltre, che venga espletato il controllo in loco della effettiva corrispondenza delle check-list-relazioni allo stato ex ante sul 100% delle domande di sostegno ammissibili e finanziabili;

- il paragrafo 1.1 delle Disposizioni procedurali prevede, tra l’altro, che unitamente alla domanda di aiuto (depositata presso il CAA) deve essere compilata la check list di verifica documentale (Quadro N Alleg.1 - Elenco di controllo della documentazione presente ed attestazione dei CAA), da parte dell’utente abilitato che deve sottoscriverla con firma autografa secondo le stesse modalità previste per la medesima domanda;

- il paragrafo 2.1 delle Disposizioni procedurali prevede, tra l’altro, che i dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veritieri e hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate ai sensi del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, con le conseguenze di legge qualora nel corso dei controlli emerga la non veridicità del loro contenuto;

- il paragrafo 6.1.4 delle Disposizioni attuative della Misura 14 prevede, tra l’altro, che le domande di aiuto (depositate presso i CAA) devono essere corredate, a pena di inammissibilità, da una checklist/relazione, debitamente compilata e sottoscritta da un professionista abilitato, comprendente le tipologie di impegni previsti all’interno dei settori di impegno individuati ed accompagnata dalla documentazione di supporto ivi prevista; nella check-list aziendale/relazione deve essere fatto il raffronto con la situazione preliminare (ex ante) specifica aziendale e la situazione futura (ex post), determinata dall’assunzione degli impegni aggiuntivi rispetto alla condizionalità, alla baseline e alla situazione ex ante specifica dell’azienda;

- Nonché delle dichiarazioni di cui agli allegati 2-3 e 4 relativi alla privacy ed all’anticorruzione.

- il paragrafo 3.1 delle Disposizioni Procedurali stabilisce che la domanda di sostegno/pagamento rilasciata dal SIAN e la relativa documentazione da allegare, devono essere trattenute presso il CAA;

DATO ATTO CHE:

per la Misura 14 sono presenti dei criteri di selezione per cui le rispettive “Istanze Ricevibili/Ammissibili” saranno incluse in una apposita graduatoria, con attribuzione di punteggi ed i relativi beneficiari sono finanziabili fino alla concorrenza della relativa dotazione finanziaria annuale della medesima Misura;

RITENUTO:

opportuno stabilire che, per quanto attiene i criteri di selezione collegati ai vantaggi territoriali, il

punteggio sarà assegnato alle ditte che detengono la superficie inerente all'allevamento al di sopra del 50%, delle "aree" indicate al punto 6.1.7 delle disposizioni attuative Mis.14, così come effettuato con le istanze di cui al bando DDG 4443 del 21 aprile 2016 e con altri bandi delle misure a superficie del PSR 2014/2020;

CONSIDERATO CHE:

sulle UBA ammesse e sui relativi premi (che rappresentano solo "stime di massima" da sottoporre ai successivi controlli) potranno essere operate delle riduzioni o delle esclusioni, sulla base dei controlli amministrativi effettuati sulle domande di pagamento, anche con il necessario ausilio del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) e delle procedure VCM (Verificabilità e Controllabilità delle Misure, implementate e validate congiuntamente, dall'Autorità di Gestione e da ARCEA, per consentire di controllare e verificare i pagamenti delle Misure ed i rischi connessi, con particolare riferimento al rischio del "doppio finanziamento" che può essere controllato esclusivamente da ARCEA in fase di erogazione automatizzata del pagamento), nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), nonché sulla base degli altri controlli previsti dalle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali;

- ai fini delle erogazioni da parte di ARCEA, sono fatti salvi i propedeutici controlli di competenza da espletarsi e previsti dalle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, con particolare riferimento ai controlli del sistema informatizzato SIGC/VCM in ambito SIAN, anche riferiti alle ulteriori verifiche dei requisiti di ammissibilità per la fase della "domanda di pagamento" (già effettuate per la fase della "domanda di aiuto") ed anche riferiti al rischio di "doppio finanziamento" che può essere controllato esclusivamente da ARCEA in fase di erogazione automatizzata del pagamento;

RILEVATO che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa a carico del Bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria, atteso che i fondi necessari per l'attuazione del presente decreto, stimati in euro 8.000.000,00, sono posti a valere sulle risorse della Misura 14 del PSR Calabria 2014-2020, gestite dall'Organismo Pagatore ARCEA

VISTI:

Il Reg. (UE) n. 1303/2013; il Reg. (UE) n. 1305/2013; il Reg. (UE) n. 1306/2013; il Reg. (UE) N. 1307/2013; il Reg. Delegato (UE) N. 640/2014; il Reg. Delegato (UE) n. 807/2014; il Reg. di Esecuzione (UE) N. 808/2014; il Reg. di Esecuzione (UE) N. 809/2014; Il Reg. di esecuzione 1242/2017 che modifica il Reg.809/2014; il Reg. di Esecuzione (UE) N. 907/2014; il Reg. di Esecuzione (UE) N. 908/2014; il Reg. di Esecuzione (UE) 2333/2015; il Regolamento delegato (UE) 791/2015; il Regolamento delegato (UE) n. 665/2014; il Reg. (CE) 110/2008; il Reg. (UE) 251/2014; il Reg. (UE) 702/2014, il Reg. di esecuzione (UE) n. 2333/2015; il Reg. (UE) 2393/2017; Reg. (UE, Euratom) 1046/2018; Reg. (UE) 532/2020; Reg. (UE) 558/2020; Reg. (Ue) 2020/872 Reg.; (Ue) 2020/1009.

il REGOLAMENTO (UE) 2020/2220 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/540 DELLA COMMISSIONE del 26 marzo 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014;

la legge 241/90 e s.m.i.;

-la Circolare ACIU.2014.91 del 21 febbraio 2014 – Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata per i produttori agricoli;

la Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 01/03/2016 relativa all' agricoltore in attività;

-il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 2588 del 10 marzo 2020 recante "Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari di pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";

-le istruzioni operative dell'Organismo Pagatore ed in particolare le istruzioni operative n. 5 del 23 marzo 2021;

VISTI, altresì,

la L.R. del 13.05.1996, n. 7 e s.m.i. recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale";

la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante "Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7 del 13 maggio 1996 e dal D.Lgs n. 29/93" e successive modifiche ed integrazioni;

il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 relativo alla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, per come modificato e integrato con il D.P.G.R. n. 206 del 05.12.2000;

la D.G.R. n. 19 del 5 febbraio 2015 di approvazione della nuova macrostruttura della Giunta regionale;

la D.G.R. n. 111 del 17 aprile 2015 di modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 19 del 5 febbraio 2015; -

la D.G.R. n. 541 del 16.12.2015 avente ad oggetto "Approvazione nuova struttura organizzativa della G.R. e metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali - Revoca della struttura organizzativa della Giunta Regionale approvata con D.G.R. n. 428 del 20 novembre 2013";

la D.G.R. n. 271 del 12.07.2016 avente ad oggetto "Nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale approvata con la delibera n. 541/2015 e ss.mm.ii. – Determinazione della entrata in vigore";

la D.G.R. n. 345 del 02/08/2018 con la quale la Giunta regionale ha individuato, quale Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014 - 2020, il Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari;

la DGR n. 63 del 15 febbraio 2019 relativa alla Struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con DGR n. 541 del 2015 e s.m.i.;

la D.G.R. n. 186 del 21.05.2019 avente ad oggetto: DGR n. 63 del 15 febbraio 2019: Struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con DGR n. 541 del 2015 e s.m.i. - 6 Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m. Pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazione delle relative fasce di rischio;

la D.G.R. n. 512 del 31/10/2019 avente per oggetto: Nuova struttura organizzativa della Giunta regionale approvata con D.G.R. n. 63/2019 e s.m.i. - Assegnazione Dirigenti;

la D.G.R. n. 513 del 31/10/2019 avente per oggetto: Nuova struttura organizzativa della Giunta regionale approvata con D.G.R. n.63/2019 e s.m.i. - Assegnazione d'ufficio dei Dirigenti;

la D.G.R. n. 13 del 21/01/2020 avente ad oggetto "DGR n. 513 del 31/10/2019 Nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale approvata con DGR n. 63/2019 e s.m.i. - Assegnazione d'ufficio dei dirigenti – Modifica ed integrazione";

la D.G.R. n. 53 del 24/04/2020 che ha approvato il Piano Triennale della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2020-2022;

la D.G.R. 89 del 15/05/2020 con la quale sono stati individuati i Dirigenti Generali Reggenti dei Dipartimenti regionali, dell'Autorità di Audit e della Stazione Unica Appaltante;

la D.G.R. n. 91 del 15/05/2020 avente ad oggetto "Struttura organizzativa della Giunta Regionale – approvazione modifiche alla deliberazione di GR n. 63 del 15/02/2019 e s.m.i." con la quale sono state apportate ulteriori modifiche al Regolamento Regionale n. 3 del 19/02/2019;

il D.P.G.R. n. 59 del 18/05/2020 con il quale è stato conferito al Dott. Giacomo Giovinazzo l'incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari;

il D.D.G. n. 6956 del 02/07/2020 con il quale si è proceduto in base alla D.G.R. n. 91 del 15/05/2020 e della D.G.R. n. 144 del 18/06/2020 alla micro-organizzazione del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari;

il D.D.G. n. 14113 del 21/12/2020 "Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria PSR CALABRIA 2014/2020 - Organigramma di attuazione Centri Responsabilità - con il quale, da ultimo, sono stati prorogati i Centri di Responsabilità delle Misure del PSR Calabria 2014/2020; del Settore 8 Dipartimento n. 8 "Agricoltura e Risorse Agroalimentare";

dato atto che la firma dell'Autorità di Gestione è apposta anche ai fini della coerenza programmatica e finanziaria;

Sulla scorta dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata di regolarità degli atti e dalla dichiarazione di regolarità amministrativa resa da Responsabile del Procedimento;

Vista la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

approvare tempestivamente l'Avviso Pubblico, le Disposizioni Procedurali, le Disposizioni Attuative, e relativi documenti a corredo quali il quadro N Alleg.1 (Elenco di controllo della documentazione presente ed attestazione Caa), nonché gli allegati 2.3.e 4 inerenti la privacy e l'anticorruzione che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, per la presentazione delle domande di pagamento relative alle Misure 14 a superficie/capo;

aprire i termini, per la presentazione delle domande di riconferma prevedendo che:

- le stesse dovranno essere presentate attraverso il portale Sian entro il 17 maggio 2021;
- per la tempestiva presentazione, farà fede la data di rilascio informatico sul sistema Sian.

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 17 maggio, ovvero sino al 11 giugno 2021. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe diritto se avesse inoltrato in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. Le domande iniziali pervenute oltre il 11 giugno 2021, sono irricevibili.

rinviare per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento– annualità 2021 – a quanto stabilito dall'OP ARCEA nelle Istruzioni operative n. 5 del 24.03.2021 (reperibili sul sito www.arcea.it – Istruzioni operative) - Sviluppo Rurale, aventi all'oggetto: "Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 130512013 del Consiglio del 17/12/2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2021";

stabilire che al presente avviso pubblico non potranno partecipare le aziende già beneficiarie di sostegno giusti DDG 7581 del 12/07/2017 e DDG 8282 del 26/07/2018;

stabilire che gli impegni di aiuto/pagamento hanno durata biennale e sono riferiti all'annualità 2021 e all'annualità 2022;

stabilire che la dotazione finanziaria complessiva per il biennio è quantificata in euro 8.000.000,00 (ottomilioni/00) salvo diversi esiti e/o ulteriori rinvenienze provenienti dalla rimodulazione finanziaria del PSR Calabria 2014/2020 che è in corso di formalizzazione ai Servizi della Commissione UE, secondo le previsioni del Reg. UE 2220 del 20.dicembre 2020;

MISURA	INTERVENTO/DOMANDE DI ADESIONE	ANNUALIT A'	DOTAZIONE COMPLESSIVA
Misura 14	14.01.01	2021/2022	€ 8.000.000,00

Stabilire, altresì, che:

i pagamenti relativi all'avviso di cui al presente decreto saranno effettuati nei limiti della effettiva dotazione finanziaria effettivamente disponibile per l'intervento 14.01.01 del PSR Calabria 2014-2020 e sono subordinati risolutivamente alla positiva definizione del negoziato con la Commissione Europea e ad eventuali prescrizioni che saranno dettate al fine di dare la più celere ed efficace attuazione alla Misura;

l'Amministrazione si riserva la facoltà di subordinare i pagamenti ad eventuali riduzioni lineari dei premi, qualora l'effettiva dotazione finanziaria non sia sufficiente per la copertura di tutte le domande ammissibili;

i proponenti che presentano domanda di sostegno non potranno vantare diritti né porre pregiudiziali nei confronti dell'Amministrazione regionale, che dovrà ritenersi esonerata da qualunque obbligo o vincolo nella concessione dei premi rispetto a quanto suddetto.

dare atto, altresì, che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa a carico del Bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria, atteso che i fondi necessari per l'attuazione del presente decreto, stimati in euro 8.000.000,00, sono posti a valere sulle risorse della Misura 14 del PSR Calabria 2014-2020, gestite dall'Organismo Pagatore ARCEA.

provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 e nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente.

stabilire che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti nell'art. 26 comma 2 del D.Lgs. n. 33 del 2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 del D.lgs. n. 33 del 2013.

provvedere, altresì, alla pubblicazione sul sito istituzionale del PSR Calabria 2014-2020 all'indirizzo www.calabriapsr.it

notificare il presente atto all'organismo pagatore ARCEA.

Il Responsabile della Misura 14

Dott. Antonio Margiotta

Il Dirigente Generale Reggente

Dott. Giacomo Giovinazzo

AVVISO PUBBLICO

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE

DELLA REGIONE CALABRIA 2014 - 2020

DOMANDE DI ADESIONE - ANNUALITÀ 2021

Misura 14 – Benessere animale:

Intervento - 14.01.01 - Pagamenti per il benessere animale;

VISTI

- il Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. /CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
- il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n.814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Reg. (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) per quanto concerne l'anno 2014;
- il Regolamento Delegato (UE) N. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il Regolamento Delegato (UE) N. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Con-

siglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

- il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 1242/2017 di modifica del Regolamento di esecuzione (UE) N. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) N. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 1383/2015 della Commissione del 28 maggio 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità relative agli obblighi di identificazione e registrazione degli animali per il sostegno accoppiato previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Regolamento delegato (UE) 4 maggio 2016, n. 2016/1393 della Commissione recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio;
- il Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE e successive modifiche;
- il Regolamento (UE) 2020/2220 Del Parlamento Europeo E Del Consiglio del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
- l'art.1 del Reg. UE 2220 del 23 dicembre 2020 che stabilisce una "proroga del periodo di durata dei programmi sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale"
- L'art. 7 dello stesso Regolamento denominato "Modifiche del regolamento (UE) n. 1305/2013" che nel prevedere per ogni stato membro e secondo la tabella di cui all'allegato 1 "Risorse aggiuntive per la ripresa del settore agricolo e delle zone rurali dell'Unione". dispone che la Misura del Benessere animale concorre al raggiungimento della percentuale del 37% delle risorse della NGUE destinato a misure climatico-ambientali, al benessere degli animali e al Leader;
- il Regolamento Di Esecuzione (Ue) 2021/540 Della Commissione del 26 marzo 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014;
- la D.G.R. n. 257 del 20/06/2017 avente ad oggetto "Disposizioni regionali di attuazione dell'art. 24 del D.M. n. 2490 del 25/01/2017 avente ad oggetto: "Disciplina del regime di condizionalità ai

sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” – Misure a superficie”;

- la D.G.R. n. 246 del 14/06/2018 avente ad oggetto “Approvazione aggiornamenti norme regionali in materia di condizionalità in recepimento dell’art. 23 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1867 del 18 gennaio 2018”;
- il D.M. del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del n° 2588 del 10/03/2020 avente ad oggetto “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;
- Istruzioni operative n. 5 del 24.03.2021 - Sviluppo Rurale, avente all’oggetto: Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2021;

VISTI, altresì,

- la Decisione C(2015) 8314 finale, del 20 novembre 2015, con la quale la Commissione Europea ha approvato il programma di sviluppo rurale (PSR) della Regione Calabria ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, per il periodo di programmazione 2014-2020;
- la Decisione C(2020) 1720 del 13 marzo 2020 - CCI: 2014IT06RDRP018 – con la quale la Commissione Europea ha approvato l’ulteriore modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modificato la Decisione di Esecuzione C(2015) 8314 della Commissione;
- la Delibera n. 78, del 15 maggio 2020, con la quale la Giunta Regionale ha proceduto alla “Presenza d’atto della Decisione della Commissione Europea C (2020) 1720 del 13 marzo 2020 di modifica del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (FEASR) della Regione Calabria”;
- la Deliberazione n. 42, del 29 giugno 2020, con la quale il Consiglio Regionale ha proceduto alla “Presenza d’atto della Decisione della Commissione Europea C (2020) 1720 del 13 marzo 2020 di modifica del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (FEASR) della Regione Calabria”;
- la Decisione C(2020) 4856 del 10 luglio 2020 - CCI: 2014IT06RDRP018 – della Commissione Europea con cui ha approvato l’ulteriore modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modificato la Decisione di Esecuzione C(2015) 8314 della Commissione.
- la Decisione della Commissione Europea C(2020) 8586 del 29 novembre 2020 - CCI: 2014IT06RDRP018 – che ha approvato l’ulteriore modifica (versione n. 9) del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modificato la Decisione di Esecuzione C(2015) 8314, del 20 novembre 2015, della Commissione.
- la Delibera n. 473, del 15 dicembre 2020, con cui la Giunta Regionale ha proceduto alla “Presenza d’atto della Decisione della Commissione Europea C (2020) 8586 del 29 novembre 2020 di modifica del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (FEASR) della Regione Calabria”;
- la Deliberazione n. 91, del 29 dicembre 2020, con cui il Consiglio Regionale ha proceduto alla “Presenza d’atto della Decisione della Commissione Europea C (2020) 8586 del 29 novembre 2020 di modifica del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (FEASR) della Regione Calabria”;

**TUTTO QUANTO SOPRA VISTO E CONSIDERATO, SI DA LUOGO AL PRESENTE
AVVISO PUBBLICO:**

1) AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE

Regione Calabria
Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari
Cittadella Regionale - Viale Europa - Località Germaneto
88100 - Catanzaro
www.calabriapsr.it

2) OGGETTO DEL BANDO

Il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 ed in coerenza con le previsioni contenute nel Programma stesso e nelle singole Schede di Misura, rende note le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento a valere sulle risorse previste in favore del benessere degli animali. Nello specifico, si stabilisce di aprire i termini per la presentazione delle domande di pagamento (Misura 14 - domande nuova adesione) per le aziende calabresi del comparto zootecnico, con esclusione, di quelle che risultino avere già ottenuto un contributo a valere sulla Misura 14 con i DDG 7581 del 12/07/2017 e con DDG 8282 del 26/07/2018-

MISURA	TIPO DI DOMANDA	ANNO INIZIO IMPEGNO
Misura 14 - Intervento 1	Domanda di adesione	2021

3) DISCIPLINARE PER OGNI MISURA/AZIONE

Per la pratica attuazione del presente bando si rinvia alle "Disposizioni procedurali" relative al trattamento delle domande di sostegno/pagamento e alle "Disposizioni attuative" relative ai requisiti di ammissibilità e criteri di selezione a corredo del presente atto;

4) DOTAZIONE FINANZIARIA

MISURA	INTERVENTO	ANNO IMPEGNO	DOTAZIONE FINANZIARIA INDICATIVA ANNUALITA 2021
Misura 14	14.01.01	2021 (1°)	€ 4.000.000,00

Per gli aspetti finanziari generali, di esclusiva competenza dell'Autorità di Gestione, a norma dell'art. 125 del Reg. (UE) 1303/2013 e dell'art. 66 del Reg. (UE) 1305/2013, nel rispetto del principio e della responsabilità della programmazione e sana gestione finanziaria del PSR Calabria 2014/2020 si precisa che;

- gli impegni da sostenere nell'annualità 2021 - possono essere solo stimati - e, pertanto, la dotazione finanziaria di cui al presente Avviso deve intendersi come indicativa;
- i pagamenti relativi all'avviso di cui al presente decreto saranno effettuati nei limiti della effettiva dotazione finanziaria effettivamente disponibile per l'intervento 14.01.01 del PSR Calabria 2014-2020 e sono subordinati risolutivamente alla positiva definizione del negoziato con la Commissione Europea e ad eventuali prescrizioni che saranno dettate al fine di dare la più celere ed efficace attuazione alla Misura;
- l'Amministrazione si riserva la facoltà di subordinare i pagamenti ad eventuali riduzioni lineari dei premi, qualora l'effettiva dotazione finanziaria non sia sufficiente per la copertura di tutte le domande ammissibili;

- i proponenti che presentano domanda di sostegno non potranno vantare diritti né porre pregiudiziali nei confronti dell'Amministrazione regionale, che dovrà ritenersi esonerata da qualunque obbligo o vincolo nella concessione dei premi rispetto a quanto suddetto.

5) SCADENZA

In ottemperanza alle previsioni di cui al Reg. (UE) n. 809/2014 e Reg. (UE) n. 640/2014, si rinvia alle Istruzioni operative n. 5 del 24.03.2021 - Sviluppo Rurale, avente all'oggetto: Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2021, le quali stabiliscono che:

- le stesse dovranno essere presentate attraverso il portale Sian entro il **17 maggio 2021**;
- per la tempestiva presentazione, farà fede la data di rilascio informatico sul sistema Sian.

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 17 maggio, ovvero entro 11 giugno 2021. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe diritto se avesse inoltrato in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. **Le domande iniziali pervenute oltre il 11 giugno 2021, sono irricevibili.**

MISURA	SCADENZA	RITARDO
Misura 14 intervento 14.01.01	17 maggio 2021	11 giugno 2021

6) ORGANISMO PAGATORE

La Regione Calabria, ai sensi del comma 4 dell'art.3 del D. Lgs. 165/1999, ha istituito l'Organismo Pagatore Regionale ARCEA riconosciuto con provvedimento MIPAAF n. 0007349 del 14 ottobre del 2009.

7) TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs del 10.08.2018, n. 101, con la presentazione/sottoscrizione della domanda di sostegno/pagamento il proponente/beneficiario autorizza: il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o giudiziaria ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o documentazione accessoria per le finalità di che trattasi; la comunicazione ai soggetti elencati nella informativa di cui alla "Domanda di sostegno/pagamento" ed il trasferimento agli altri soggetti titolari e responsabili del trattamento.

8) RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si rimanda alle vigenti disposizioni normative regionali, nazionali e comunitarie, con particolare riferimento alle citate circolari operative ARCEA.

IL RESPONSABILE MISURA 14
Dott. Antonio Margiotta



L'AUTORITÀ DI GESTIONE

Dott. Giacomo Giovinazzo

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE CALABRIA 2014 - 2020

DISPOSIZIONI ATTUATIVE
PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI SOSTE
GNO

Le presenti disposizioni attuative regolano la presentazione delle domande di aiuto a valere sull'intervento sopra descritto.

Sommario

1. BASE GIURIDICA.....	3
2. OBIETTIVI DI MISURA.....	3
3. OGGETTO DEL FINANZIAMENTO.....	3
4. LOCALIZZAZIONE.....	4
5. COSTI AMMISSIBILI.....	4
6. DETTAGLIO DELL'INTERVENTO.....	4
6.1 INTERVENTO 14.01.01 – PAGAMENTO PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI.....	4
6.1.1 Descrizione e finalità dell'intervento 14.01.01 “pagamenti per il benessere degli animali”	
6.1.2 Beneficiari del sostegno e requisiti di ammissibilità.....	5
6.1.3 Impegni richiesti al beneficiario e loro durata.....	6
6.1.4 Documentazione specifica di Misura.....	6
6.1.5 Importi ammissibili di sostegno.....	6
6.1.6 Degressione del premio.....	8
6.1.7 Criteri di selezione.....	8
7. VARIAZIONE DELLE SUPERFICI E CONSISTENZA.....	9
8. CLAUSOLE DI REVISIONE.....	10
9. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ.....	11
10. PUBBLICITA', CONTROLLI E MONITORAGGIO.....	11
11. PRIVACY.....	11
12. RINVIO.....	11

1. BASE GIURIDICA

Art. 33 regolamento (UE) n. 1305/2013

Regolamento (UE) n. 807/2014 art. 10

Allegato I e III regolamento (UE) n. 1305/2014

Titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

2. OBIETTIVI DI MISURA

La misura 14 è finalizzata alla realizzazione di sistemi di allevamento che applichino standard di benessere animale più elevati rispetto all'ordinarietà praticata in Calabria e che rispettino, comunque, le norme della condizionalità inerenti il benessere animali.

La Misura ha un duplice obiettivo: da un lato "alzare l'asticella qualitativa" delle pratiche zootecniche, prevedendo nuovi impegni di benessere animale maggiormente ambiziosi per chi ha già avviato tale processo performante; dall'altro raggiungere altri allevatori che introducono per la prima volta nuovi e migliori standard qualitativi di benessere animale. In ogni caso, la Misura non ricompensa livelli di benessere degli animali già raggiunti.

Le azioni della misura sono volte a ridurre in maniera significativa lo stress degli animali in relazione al contesto climatico, ambientale e territoriale nel quale insiste l'azienda zootecnica, attraverso un miglioramento delle condizioni di:

acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia;

stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale;

accesso all'esterno.

In tale direzione la misura è in grado di attuare processi di adattamento che servono a contrastare gli effetti negativi sul benessere, lo stato di salute e la produttività degli animali allevati.

Le specie ed i sistemi di allevamento interessati al miglioramento dei livelli di benessere sono: bovini da latte; bufalini; bovini da carne; ovini; caprini; suini, avicoli.

3. OGGETTO DEL FINANZIAMENTO

La Misura 14 finanzia impegni di benessere degli animali che introducono metodi di produzione che vanno al di là dell'ordinarietà praticata nella regione Calabria e dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del Titolo VI, capo I del Regolamento (UE) 1306/2013 e di altri pertinenti requisiti obbligatori in tema di benessere animali, secondo la baseline riportata specificamente in misura.

Il sostegno è concesso annualmente, per UBA, agli agricoltori che rispondano ai requisiti ed assumano gli impegni previsti dalla Misura nonché garantiscano il rispetto di:

- regole di condizionalità (Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui all'articolo 93 ed all'Allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo di cui alla Gazzetta Ufficiale n.69 del 24 marzo 2015, per come dettagliato nella tabella riportata al paragrafo 8.1 del PSR;
-
- impegni di condizionalità di cui al DM n. 3536 dell'08/02/2016 "Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo ru

- criteri di attività minime dell'attività agricola di cui all'art. 4, lettera c), punti ii) e iii) del Regolamento (UE) 1307/2013 ed alle Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 ai sensi del DM n. 6513 del 18 novembre 2014;
-
- requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti (per quanto riguarda l'azoto Codice di Buona Pratica introdotto ai sensi della Direttiva 91/676/CEE per le ZVN – e l'inquinamento da fosforo e da prodotti fitosanitari – applicazione della Direttiva 2009/128/CE);
-
- requisiti in materia di licenza per il l'uso dei fitofarmaci, formazione adeguata, magazzinaggio in vicinanza di corpi idrici e altri siti sensibili;
-
- legislazione ambientale relativa alla Valutazione di Impatto Ambientale (Direttiva 2011/92/UE), alla Valutazione Ambientale Strategica (Direttiva 2001/42/CE) ed alla Valutazione di Incidenza (articolo 6, comma 3, della direttiva "Habitat", recepito con l'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i.,).

4. LOCALIZZAZIONE

La Misura ha un campo di applicazione su tutto il territorio regionale.

5. COSTI AMMISSIBILI

Il sostegno viene concesso annualmente per il biennio 2021/2022 per compensare i costi aggiuntivi ed il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti rispetto alla ordinarietà che in Calabria rispetta le norme della condizionalità inerenti il benessere animale e rispetto alla situazione specifica delle aziende.

6. DETTAGLIO DELL'INTERVENTO

6.1 INTERVENTO 14.01.01 – PAGAMENTO PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

AVVISO PUBBLICO	REG UE 1305/2013, Art. 33
Priorità dello Sviluppo Rurale	3 - P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo
Focus area	FA 3A "Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso regimi di qualità, la creazione di valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni di produttori, le organizzazioni interprofessionali" attraverso regimi di qualità, la creazione di valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni di produttori, le organizzazioni interprofessionali"
Misura	14 – Benessere degli animali
Sub Misura	14.01 - Benessere degli animali

Intervento	14.01.01 Pagamento per il benessere degli animali
Finalità	Migliorare le condizioni di benessere animale e della qualità delle produzioni zootecniche
Destinatari	Agricoltori "in attività" ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 1307/2013
Scadenza per la presentazione delle domande	17 maggio 2021
Responsabile del Procedimento	Dirigente del Settore pro tempore
Contatti	0961/853018- PEC: zootecnia.agricoltura@pec.regione.calabria.it

6.1.1 Descrizione e finalità dell'intervento 14.01.01 "pagamenti per il benessere degli animali"

Il presente intervento ha l'obiettivo di migliorare le condizioni di benessere animale e di determinare un miglioramento della qualità delle produzioni zootecniche, attraverso l'adozione di impegni aggiuntivi rispetto alla ordinarietà praticata nella regione Calabria ed ai pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del Titolo VI, capo I del Regolamento (UE) 1306/2013 e di altri pertinenti requisiti obbligatori.

I pagamenti per il benessere degli animali previsti dalla presente misura sono concessi agli agricoltori che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni per il benessere degli animali e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

I pagamenti per il benessere degli animali riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e di altri pertinenti requisiti obbligatori.

Tali impegni aggiuntivi dovranno riguardare almeno uno dei settori indicati dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 807/2014 e di seguito sinteticamente riportati:

- ✓ **Settore A** – Acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia.
 - Specie interessate: bovini-bufalini-ovini-caprini-suini
- ✓ **Settore B** – Condizione di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazione, materiali di arricchimento, luce naturale
 - Specie interessate: bovini-bufalini-ovini-caprini-suini-avicoli
- ✓ **Settore C** – Accesso all'esterno
 - Specie interessate: ovaiole

6.1.2. Beneficiari del sostegno e requisiti di ammissibilità

I destinatari dell'avviso sono agricoltori che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni necessari per superare gli standard minimi di benessere degli animali afferenti i 3 settori di cui al regolamento (UE) n. 807/2014 (art. 10, lett. a, b e c) individuati nella misura.

Le condizioni minime suddetti saranno valutate tali rispetto alla ordinaria conduzione degli allevamenti in Calabria, alla condizionalità ed alla situazione specifica delle aziende.

Al momento del rilascio della domanda i richiedenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Siano agricoltori "in attività", ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, dagli artt. 10 e ss del Reg (UE) n. 639/2014, dall'art. 3 del DM 18 novembre 2014 n. 6513,

dall'art. 1 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420 e dall'art. 1, comma 1, del DM 20.03.2015 n. 1922, giusta Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 01/03/2016. Il requisito di agricoltore attivo deve desumersi dal fascicolo aziendale;

- Siano titolari di allevamenti di Bovini da latte, Bufalini, Bovini da carne, Ovini, Caprini, Suini e Avicoli regolarmente identificati e registrati in BDN ai sensi del DPR 30 aprile 1996 n. 317 – Direttiva 92/102/CEE – e del D.lgs n. 158/2006 relativi alla istituzione dell'anagrafe animale ed alla identificazione e registrazione degli animali nonché avicoli.
- Siano in regola con gli adempimenti previsti dalla condizionalità.

E' preclusa la partecipazione al presente avviso pubblico delle aziende già beneficiarie di sostegno, giusti DDG 7581 del 12/07/2017 e DDG 8282 del 26/07/2018 mentre è consentita la presentazione delle domande di aiuto/pagamento da parte delle aziende non finanziate con il bando di adesione annualità 2016.

6.1.3 Impegni richiesti al beneficiario e loro durata

I beneficiari devono impegnarsi a:

- realizzare interventi consistenti in uno o più impegni aggiuntivi afferenti i settori indicati nel regolamento (UE) n. 807/2014 (art. 10- lett. a, b e c) e necessari per superare gli standard minimi di benessere degli animali rispetto:
 - a) all'ordinaria conduzione degli allevamenti in Calabria, così come descritta nella scheda di Misura paragrafo 8.2.12.3.1.1;
 - b) ai pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI del Regolamento (UE) 1306/2013;
 - c) ad altri requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa vigente comunitaria, nazionale, regionale;
Il premio è percepibile esclusivamente per gruppi di impegni così come stabiliti nella tabella 14.1 del PSR Calabria, cui si rinvia e per come riportata al successivo paragrafo 6.1.5, con la precisazione che i gruppi di impegni sono cumulabili ma che i singoli impegni non danno luogo alla percezione del premio. In ogni caso non saranno retribuiti livelli di benessere degli animali già raggiunti;
- mantenere in attività l'azienda nel periodo di impegno (attività agricola minima);
- mantenere per i successivi 12 mesi le UBA dichiarate al momento della presentazione della domanda. In caso di discordanza tra le UBA dichiarate in domanda e quelle accertate nel corso dei controlli, si applicherà quanto previsto dall'art. 30 del Reg. UE n. 640/ 2014 e s.m.i..
- eventuali variazioni di consistenza in diminuzione che intervenissero nel corso dell'annualità, devono essere comunicate e giustificate nei termini previsti dalla normativa vigente, pena la decadenza dal beneficio concesso. Tali variazioni di consistenza in diminuzione comportano una riduzione del premio concesso equivalente al numero di UBA variate in diminuzione.
- Per le specie con ciclo produttivo breve quali i suini, si applica quanto previsto dall'art.1 del Reg. Ue di esecuzione n.1242/2017, ovvero si procederà ad effettuare una consistenza media fra la data dell'ultimo censimento e quella relativa all'istruttoria di pagamento, tenendo conto di quanto presente nell'anagrafe zootecnica e di eventuali certificati di macellazione ed altri documenti giustificativi, così come disposto dallo stesso articolo.

I suddetti impegni hanno una durata di due anni (annualità 2021 e 2022) ed il premio è annuale.

6.1.4 Documentazione specifica di Misura

Le domande di aiuto dovranno essere corredate, a pena di inammissibilità, da una check-list/relazione, debitamente compilata e sottoscritta da un professionista abilitato, comprendente le tipologie di impegni aggiuntivi rispetto alla situazione specifica aziendale e previsti all'interno dei 3 settori di impegno individuati nonché le condizioni per cui l'azienda rispetta l'ordinarietà della conduzione degli allevamenti in Calabria e la condizionalità.

Nella check-list aziendale/relazione deve essere fatto il raffronto con la situazione preliminare (ex-ante) specifica aziendale e la situazione futura (ex post), determinata dall'assunzione degli impegni -aggiuntivi rispetto alla condizionalità, alla baseline e alla situazione ex ante specifica dell'azienda;

Della check list di verifica documentale (Quadro N Alleg.1 - Elenco di controllo della documentazione presente ed attestazione dei CAA), da parte dell'utente abilitato che deve sottoscriverla con firma autografa secondo le stesse modalità previste per la medesima domanda;

Nonché delle dichiarazioni di cui agli allegati 2-3 e 4 relativi alla privacy ed all'anticorruzione.

6.1.5 Importi ammissibili di sostegno

Il massimale aziendale è definita moltiplicando il livello di sostegno, espresso in euro/UBA/anno (definito in base ad operazione e specie oggetto di impegno), per il numero di UBA presenti in azienda nell'anno di impegno e dichiarate in domanda.

Le UBA dichiarate al momento della presentazione della domanda annuale devono essere mantenute per i successivi 12 mesi.

Eventuali variazioni di consistenza in diminuzione, che intervenissero nel corso dell'annualità, devono essere comunicate e giustificate nei termini previsti dalla normativa vigente.

Tali variazioni di consistenza in diminuzione comportano una riduzione del premio concesso equivalente al numero di UBA variate in diminuzione.

- Per le specie con ciclo produttivo breve quali i suini, si applica quanto previsto dall'art.1 del Reg. Ue di esecuzione n.1242/2017, ovvero si procederà ad effettuare una consistenza media fra la data dell'ultimo censimento e quella relativa all'istruttoria di pagamento, tenendo conto di quanto presente nell'anagrafe zootecnica e di eventuali certificati di macellazione ed altri documenti giustificativi, così come disposto dallo stesso articolo;

Tab. 14.1

Specie animale	Impegno	Premio
Bovini da latte Bufalini	- Adozione di sistemi di raffrescamento - Passaggio alla stabulazione libera	200,00/UBA/Anno
	- Aumento di disponibilità di superficie/capo - Controllo dei sinantropi - Aumento del fronte di abbeveramento/capo	200,00/UBA/Anno
<p>Il premio è percepibile esclusivamente per gruppo di impegni; I gruppi di impegno sono cumulabili I singoli impegni non danno luogo al percepimento di premio.</p>		
Bovini da carne	- Aumento di disponibilità di superficie/capo - Controllo dei sinantropi	€ 150,00/UBA/Anno
	- Adozione di sistemi di raffrescamento - Passaggio da stabulazione fissa a stabulazione libera	€ 150,00/UB /Anno
<p>Il premio è percepibile esclusivamente per gruppo di impegni; I gruppi di impegno sono cumulabili I singoli impegni non danno luogo al percepimento di premio</p>		
Suini	- Aumento del fronte di abbeveramento/capo - Aumento di disponibilità di superficie/capo - Controllo di temperatura, umidità relativa	€170,00/UBA/Anno
	- Aumento spazio scrofe gravide - Controllo di temperatura, umidità relativa	€ 150,00/UBA/Anno
<p>Il premio è percepibile esclusivamente per gruppo di impegni; I gruppi di impegno sono cumulabili I singoli impegni non danno luogo al percepimento di premio</p>		
Ovini Caprini	- Aumento del fronte di abbeveramento/capo - Controllo dei sinantropi	€200,00/UBA/Anno
	- Controllo di temperatura, circolazione dell'aria - Incremento della superficie minima di stabulazione interna	€ 200,00/UBA/Anno
<p>Il premio è percepibile esclusivamente per gruppo di impegni; I gruppi di impegno sono cumulabili I singoli impegni non danno luogo al percepimento di premio</p>		
Avicoli	- Aumento di disponibilità di superficie/capo - Accesso all'esterno	€ 190,00/UBA/Anno
<p>Il premio è percepibile esclusivamente per gruppo di impegni; I singoli impegni non danno luogo al percepimento di premio</p>		

La cumulabilità riferita all'allevamento suinicolo ed ovicaprino è possibile solo in presenza di differenti tipologie di allevamento (estensivo/intensivo).

6.1.6 Degressione del premio

I premi previsti dall'intervento saranno ridotti progressivamente in relazione alle UBA dichiarate in domanda di sostegno secondo le modalità riportate nella tabella sottostante:

Tab. 14.2

Uba a Premio	Riduzione Progressiva Premio
fino a 30 UBA	Premio Base
da 31 a 100 UBA	90% del premio base
Oltre 100 UBA	80% del premio base

Nel caso di cumulabilità degli impegni/gruppi di impegno, al fine di evitare il doppio finanziamento dei costi di transizione, il premio cumulato sarà ridotto del 10%.

6.1.7 Criteri di selezione

Ai fini della formazione delle graduatorie di merito per la selezione dei progetti migliori, alle domande ritenute ammissibili sono assegnati i punteggi riportati nella sottostante tabella precisando che gli stessi sono fissati in ottemperanza ai principi stabiliti al paragrafo "Principi per la definizione dei criteri di selezione" della scheda dell'intervento del PSR Calabria 2014-2020. Il sostegno è accordato soltanto ai progetti migliori che conseguiranno un punteggio minimo di 20 punti raggiungibili con il concorso minimo di due criteri.

1 MACROCRITERI 2 (SCHEDA MISURA PSR)	PUNTI	Definizione criteri di selezione		PUN TI	
Massimo 60 punti					
Territorializzazione (maggiore punteggio in funzione della maggiore vulnerabilità dell'area in cui ricade l'allevamento - aree vulnerabili da nitrati, Aree Natura 2000, ecc.)	max 22	Aree vulnerabili da nitrati		10	
		Aree a rischio incendi boschivi	Da elevato a estremamente elevato	6	
			Moderato	4	
			Da trascurabile a basso	3	
		Aree con svantaggi orografici e strutturali	Aree montane e svantaggiate		10
			Aree D (aree rurali con problemi complessivi di sviluppo)		8
			Aree C (aree rurali intermedie)		6
	Azienda	Siti natura 2000 e Parchi	7		

	max 7	zootecnica che ricade in aree ad elevato valore ambientale	Aree agricole ad elevato valore naturalistico (HNV)	4
--	-------	--	---	---

Grado di estensivizzazione dell'allevamento (maggiore punteggio in funzione del maggior grado di estensivizzazione)	max 8	Sistema di allevamento	Allevamento con stabulazione fissa	5
			Allevamento a stabulazione libera	6
			Allevamento semibrado	7
			Allevamento brado	8
Adesione a regimi di qualità riconosciuti unionali, nazionali facoltativi	Max 10	Aziende che aderiscono a sistemi di qualità	Prodotti certificati DOP IGP e nazionali	10
			Prodotti con certificazioni facoltative	9
Requisiti soggettivi del richiedente*	13	Agricoltori Professionali con formazione specifica in tema di benessere animale		13

* "Per richiedente deve intendersi l'impresa zootecnica nel suo complesso, comprese le unità lavorative interne"

Il punteggio relativo all'adesione a regimi di qualità dovrà intendersi riferito a prodotti certificati di origine animale.

In caso di parità, saranno preferiti prioritariamente i beneficiari che risultino in possesso di una minore età anagrafica.

7. VARIAZIONE DELLE SUPERFICI E CONSISTENZA

- Se durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno ammesso per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi e gli Stati membri non hanno l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso";
 - qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, la Regione adotterà i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, senza l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso;
 - il rimborso dell'aiuto ricevuto non è richiesto in caso di forza maggiore e nelle circostanze eccezionali di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

La Misura espressamente prevede che, eventuali variazioni di consistenza in diminuzione comportano una riduzione del premio concesso equivalente al numero di UBA variate in diminuzione.

Le variazioni di consistenza in aumento nel corso dell'annualità non vengono considerate ai fini del premio.

8. CLAUSOLE DI REVISIONE

È prevista una clausola di revisione per gli interventi realizzati ai sensi dell'art. articoli 33 del Reg. 1305/2013, al fine di permetterne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti negli stessi articoli, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti. La clausola di revisione contempla altresì gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013 in caso di modifica di tali pratiche.

9. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Per l'intervento descritto nel presente avviso, a norma di quanto previsto dal Reg. (UE) n. 808/2014 Allegato III - Informazione e pubblicità di cui all'articolo 13 Parte 1- Azioni informative e pubblicitarie- e dalla proposta di successiva modifica in fase di approvazione, durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR secondo le modalità previste dai punti 2.1 e 2.2 lett. a); b) e c).

In particolare, nei casi di sostegno annuale superiore complessivamente ad euro 50.000 per singolo intervento, il beneficiario è tenuto ad esporre, all'interno del centro aziendale principale o della particella più estesa, una targa informativa contenente indicazioni sull'intervento e sul sostegno finanziario ricevuto.

Tale obbligo decorre fin dalla data di pubblicazione dell'elenco/graduatoria di ammissibilità al sostegno e sarà verificato al momento del controllo in loco.

10. PUBBLICITÀ, CONTROLLI E MONITORAGGIO

Il beneficiario del sostegno è tenuto a garantire visibilità e pubblicità agli interventi realizzati secondo quanto indicato nelle disposizioni procedurali ed in attuazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento. Le linee guida sugli obblighi di informazione e pubblicità ed i relativi format per targhe e cartelli sono disponibili al link:

<http://www.calabriapsr.it/misure/500-obblighi-di-comunicazione-per-i-beneficiari>

Il beneficiario sarà sottoposto alle azioni di controllo documentale e/o fisico disposto allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dal bando e dalla normativa applicabile, la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte. Ai sensi dell'art. 48, par. 1, del Regolamento 809/2014, saranno effettuati controlli sul 100% delle dichiarazioni presentate da beneficiari o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti.

Gli organi di controllo nazionali e comunitari potranno effettuare presso i beneficiari i controlli previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

I dati del beneficiario saranno pubblicati secondo quanto stabilito dall'articolo 111 del Reg. (UE) n. 1306/2013 e potranno essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione.

Il beneficiario dovrà fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale.

11. PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - per come modificato dal D.lgs. del 10.08.2018, n. 101 - e del Reg. (UE) 2016/679, con la partecipazione al presente atto il proponente autorizza il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o giudiziaria ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o documentazione accessoria.

12. RINVIO

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al PSR Calabria 2014/2020 e alle specifiche disposizioni contenute nelle schede di Misura nonché alle vigenti normative Comunitarie, Nazionali e Regionali di settore.

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE CALABRIA 2014 - 2020

<i>PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER LA CALABRIA 2014-2020</i>	
<i>AVVISO PUBBLICO</i>	<i>REG UE 1305/2013, Art. 33</i>
Misure	114-Benessere degli animali

DISPOSIZIONI PROCEDURALI
PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI SOSTEG
NO

Sommario

1	Domanda iniziale.....	1
1.1	Modalità di presentazione della domanda di sostegno/pagamento....	
2	Documentazione richiesta.....	
2.1.1	Documentazione comune a tutte le Misure/Interventi per la domanda di impegno iniziale.....	2
2.1.2	Documentazione specifica per Misure/Interventi.....	2
3.1	Conservazione domanda di sostegno/pagamento.....	2
4.1	Termini per la presentazione delle domande.....	3
5.1	Modifica domanda iniziale.....	3
6.1	Modifica per ritiro parziale.....	4
7.1	Ritiro totale della domanda.....	4
8.1	Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa.....	
9.1	Delega, variazioni e integrazioni.....	6
10	Istruttoria di ammissibilità.....	6
10.1	Controlli amministrativi in fase di istruttoria.....	
10.2	Cause di inammissibilità.....	7
10.3	Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente.....	7
10.4	Richiesta di riesame.....	7
10.5	Completamento istruttoria. Pubblicazione degli elenchi regionali delle domande di sostegno ammissibili e comunicazione di finanziabilità.....	8
11	Fasi di realizzazione e pagamento.....	8
11.1	Domanda di pagamento.....	8
11.2	Presentazione tardiva delle domande di sostegno e pagamento.....	8
11.3	Ritiro totale della domanda.....	9
11.4	Istruttoria delle istanze di pagamento.....	9
11.5	Controlli amministrativi.....	10
11.6	Erogazione dei premi.....	11
11.7	Chiusura del procedimento amministrativo.....	11
11.8	Controlli e sanzioni.....	11



1. Domanda iniziale

1.1 Modalità di presentazione della domanda di sostegno/pagamento

È possibile presentare domande di sostegno/pagamento a valere sulla singola Misura/Interventi.

Le domande, volte ad ottenere la concessione degli aiuti, formulate esclusivamente sugli appositi modelli, (è obbligatorio compilare i campi relativi all'indicazione dei recapiti telefonici e della PEC dei soggetti richiedenti) devono essere prodotte utilizzando la funzionalità on line messa a disposizione dall'Organismo Pagatore ARCEA disponibile mediante il portale SIAN (www.sian.it), per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP ARCEA.

Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico.

Unitamente alla domanda dovrà essere compilata l'allegata check list di verifica documentale di cui al quadro N allegato 1 del presente atto da parte dell'utente abilitato che dovrà sottoscriverla con firma autografa oppure elettronica secondo le stesse modalità previste per la domanda di sostegno.

L'utente abilitato completata la fase di compilazione della domanda, effettua la stampa del modello da sistema contrassegnato con un numero univoco (barcode) e – previa sottoscrizione da parte del richiedente – procede con il rilascio telematico attraverso il Sian che registra la data di presentazione.

Si evidenzia che solo con la fase del rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata all'Organismo Pagatore ARCEA (N.B.: la sola stampa della domanda non costituisce prova di presentazione della domanda all'Organismo Pagatore ARCEA).

Oltre alla modalità standard di presentazione della domanda, che prevede la firma autografa del produttore sul modello cartaceo, viene, altresì, introdotta la firma elettronica. Il beneficiario che ha registrato le proprie informazioni anagrafiche sul portale ARCEA (utente qualificato) può sottoscrivere la domanda con firma elettronica mediante codice OTP.

Attraverso questa modalità, il sistema verificherà che l'utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti, l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare del beneficiario; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda.

2.1 Documentazione richiesta

La presentazione delle domande di sostegno/pagamento, come illustrato nell'articolo precedente, presuppone l'utilizzo della modulistica predisposta dall'Organismo Pagatore ARCEA. Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, assume, quali proprie, le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale riportate nella stessa.



La domanda comprende, in particolare, le dichiarazioni e gli impegni che il richiedente è tenuto a sottoscrivere, sia come requisiti e prescrizioni che l'azione prevede e sia come impegno a rispettarli per l'intero periodo di esecuzione/attuazione.

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veritieri e hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà rilasciate ai sensi del "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa" (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000). Se nel corso dei controlli, anche effettuati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, sono individuate delle irregolarità o delle omissioni, rilevabili d'ufficio non costituenti falsità, si darà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione, il procedimento non ha seguito.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite (articolo 75 - Decadenza dai benefici).

Per la misura si farà riferimento alla documentazione necessaria alla costituzione del fascicolo aziendale.

Ai fini della dimostrazione della geo-referenzialità, la cartografia tematica necessaria per la definizioni delle condizioni di ammissibilità e/o per la definizione dei criteri di selezione è resa disponibile per la consultazione sul sito www.calabriapsr.it.

La stampa che conferma la localizzazione dell'azienda rispetto alla cartografia tematica pertinente, dovrà essere allegata al fascicolo di domanda.

2.1.1 Documentazione specifica per Misure/Interventi

Si rinvia alle disposizioni attuative misura 14 – paragrafo 6.1.4.

3.1 Conservazione domanda di sostegno/pagamento

La domanda di sostegno/pagamento rilasciata dal SIAN e la relativa documentazione da allegare, devono essere trattenute presso il CAA.

4.1 Termini per la presentazione delle domande

La domanda deve essere presentata a partire dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso sul sito web tematico: www.calabriapsr.it ed entro il termine del 17/05/2021 (art. 78 lettera b Reg. UE 1306/2013 e art. 13 Reg. UE 809/2014 e s.m.i).

Le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 17 maggio 2021 (art. 78 lettera b Reg. UE 1306/2013 e art. 13 Reg. UE 809/2014 e comunque entro l'11 giugno 2021. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe

avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Non potranno essere accettate e saranno dichiarate immediatamente inammissibili

- le domande presentate trascorsi i 25 gg dalla data di scadenza;
- quelle sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di sottoscrizione.

5.1 Modifica domanda iniziale

E' possibile presentare una "domanda di modifica" (proposta di modifica art. 15 reg. UE n. 809/2014) di alcuni dati della domanda iniziale precedentemente presentata. La compilazione e presentazione delle domande è effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore ARCEA sul portale SIAN.

Occorre indicare il numero della domanda iniziale che si intende modificare e sostituire, nel campo "in sostituzione della domanda". Le variazioni che possono essere effettuate sono di seguito elencate:

- modifiche riguardanti gli appezzamenti/particelle richiesti a premio, anche in aumento;
- modifica o aggiunta dei codici allevamento dichiarati;
- modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.

Qualora vengano presentate, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Il Beneficiario può correggere dette anomalie tramite la presentazione di una domanda di modifica entro i termini previsti dalle Istruzioni operative Arcea n. 5 del 24.03.2021;

Non potranno essere accettate e saranno dichiarate immediatamente inammissibili:

- le domande presentate oltre il termine;
- le domande che non contengano l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, In tal caso viene presa in considerazione l'ultima domanda di modifica valida o quella iniziale;
- quelle sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di sottoscrizione.

Con le stesse modalità, in qualsiasi momento, successivamente alla presentazione, sarà possibile presentare una domanda di modifica per ritiro parziale o totale (art. 3 reg. UE n. 809/2014) tramite compilazione dell'apposito modello di comunicazione su SIAN.

L'autorità competente esegue l'istruttoria della comunicazione di ritiro, valutandone gli effetti connessi all'interruzione degli impegni assunti dal beneficiario.

6.1 Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa

Le domande di sostegno, o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati nei casi di errori palesi (art. 4 reg. UE n. 809/2014) riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

Si considera errore palese quindi quello rilevabile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie, minimali attività istruttorie.

Vengono indicate le seguenti tipologie di errori che possono essere considerate come errori palesi:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati).

NON si considerano errori palesi:

- la mancata indicazione degli interventi oggetto della domanda;
- la mancata presentazione della documentazione considerata essenziale per la ricevibilità o necessaria per l'ammissibilità;
- la mancata o errata documentazione relativa alle condizioni di accesso o ai requisiti utili al calcolo dei punteggi.

7.1 Delega, variazioni e integrazioni

Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare agli uffici istruttori eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di sostegno e nella documentazione allegata.

Le comunicazioni trasmesse dal richiedente successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda e riguardanti dati rilevanti per l'ammissibilità non saranno tenute in considerazione ai fini della determinazione dell'esito istruttorio. Qualora per lo svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriore documentazione, al richiedente viene inviata una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco completo dei documenti da integrare nonché il termine perentorio entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione richiesta, pena il mancato esame della medesima.

Si prevede che le comunicazioni del beneficiario siano effettuate tramite PEC.

10. Istruttoria di ricevibilità/ammissibilità

I procedimenti amministrativi riguardanti le domande di contributo del Programma di Sviluppo Rurale vengono gestiti in conformità alle disposizioni nazionali che garantiscono la partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo e in particolare alla L.241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e succ. modif. e integr..

Per ciascuna domanda di aiuto, ai sensi della L.241/90 e succ. modif. e integr., il responsabile del procedimento amministrativo è identificato nel Responsabile di Misura pro-tempore, ovvero, in assenza, nel Dirigente di Settore pro-tempore.

10.1 Controlli amministrativi in fase di istruttoria

I controlli di ricevibilità riguarderanno il rispetto della tempistica fissata per la presentazione delle domande nonché la completezza della documentazione richiesta dal presente bando.

I controlli di ammissibilità avranno ad oggetto l'esattezza dei dati dichiarati in domanda, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di ammissibilità per la concessione del sostegno, ivi compresa la verifica amministrativa degli impegni assunti.

Il PSR Calabria 2014/2020, per la Misura 14, prevede espressamente che la verifica delle condizioni ex ante della singola azienda venga eseguita attraverso il controllo amministrativo del 100% delle check-list-relazioni presentate dalla ditta, sottoscritte da un professionista abilitato; inoltre, che venga espletato il controllo in loco della effettiva corrispondenza delle check-list-relazioni allo stato ex ante sul 100% delle domande di sostegno ammissibili e finanziabili.

Lo svolgimento dei controlli amministrativi può avvenire attraverso il sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) dell'Organismo Pagatore (ARCEA) nell'ambito del sistema SIAN. Ciò presuppone che alcune attività di controllo siano svolte o coordinate da ARCEA OP e pertanto le fasi che ne conseguono e le relative scadenze potranno subire modifiche in ragione dell'operatività della stessa nonché delle direttive impartite dai competenti uffici di coordinamento.

10.2 Cause di inammissibilità

Non saranno ammissibili le domande:

- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente Bando;
- domande non firmate con le modalità previste dal presente bando;
- domande erronee, salvo il caso di errori palesi riconosciuti dall'Amministrazione;
- domande non complete della documentazione richiesta per le singole misure/operazioni.

10.3 Completamento istruttoria. Pubblicazione degli elenchi regionali delle domande di sostegno ammissibili e comunicazione di finanziabilità

Gli elenchi regionali provvisori delle domande di sostegno ammesse o dichiarate inammissibili e/o non finanziabili sono approvati con decreto dirigenziale.

La pubblicazione del decreto di approvazione dell'elenco nel BURC e nel sito istituzionale dell'AdG (www.psrcalabria.it) funge da comunicazione di conclusione del procedimento ai sensi dell'art.8, comma 3 della L.241/90 e succ. modif. e integr..

Entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'esito istruttorio nel sito istituzionale dell'AdG (www.psrcalabria.it), il richiedente può richiedere il riesame e la ridefinizione della propria posizione al Responsabile della Misura/operazione attraverso PEC.

L'esito dell'istruttoria di riesame sarà comunicato, sempre attraverso PEC, dal Responsabile della Misura/operazione al richiedente.

Gli elenchi regionali definitivi delle domande di sostegno ammesse o dichiarate inammissibili e/o non finanziabili sono approvati con decreto dirigenziale.

La pubblicazione del decreto di approvazione dell'elenco nel BURC e nel sito istituzionale dell'AdG (www.psrcalabria.it) funge da comunicazione di conclusione del procedimento ai sensi dell'art.8, comma 3 della L.241/90 e succ. modif. e integr..

Avverso il provvedimento di approvazione dell'elenco qualunque interessato può proporre:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla pubblicazione sul BURC; o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla pubblicazione sul BURC.

11. Fasi di realizzazione e pagamento

11.1 Domanda di Pagamento

Di seguito alla domanda di sostegno/pagamento del primo anno il beneficiario deve presentare la domanda di pagamento per gli anni di impegno successivi al primo, per come stabiliti nel bando, ai sensi dell'articolo 72 del regolamento UE n. 1306/2013 per la conferma dell'impegno. La mancata presentazione della domanda di pagamento determina la non erogabilità del sostegno per l'annualità di riferimento, determina altresì che in tutti i casi le imprese saranno oggetto di specifici controlli, finalizzati alla verifica da parte dell'Amministrazione competente della continuità dell'impegno (che resta in vigore fino alla sua scadenza naturale) i cui esiti possono determinare:

- a. in caso di accertamento della continuità dell'impegno, la domanda di sostegno manterrà validità ai fini della presentazione e concessione delle ulteriori domande di pagamento nelle restanti annualità di impegno;
- b. in caso di accertamento della non continuità dell'impegno l'applicazione di sanzioni/riduzioni/recuperi di aiuti già erogati previsti dalle regolamentazioni comunitarie, nazionali e regionali.

La domanda di riconferma dovrà essere presentata con le medesime modalità indicate

precedentemente per la domanda di sostegno/pagamento.

11.2 Istruttoria delle istanze di pagamento.

Laddove l'esito dei controlli di ammissibilità eseguiti a seguito dell'istruttoria sulle domande di sostegno non sia ostativo al pagamento stesso, occorre far presente quanto segue:

1. aziende non selezionate a campione:

- il pagamento del sostegno può avvenire soltanto dopo l'esecuzione di tutti i controlli amministrativi/informatici (inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC) eseguiti sul 100% delle domande di pagamento presentate per ciascuna misura del PSR e soltanto a condizione che sia stato iniziato il controllo sull'ultima azienda facente parte del campione;

2. aziende facenti parte del campione:

- l'erogazione del sostegno può avvenire solo dopo il completamento di tutti i controlli di ammissibilità (controlli amministrativi/informatici, inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC e controlli in loco). Nelle more dell'espletamento dei controlli in loco, può essere corrisposto per ciascuna domanda ammissibile al pagamento (campione e non campione), un anticipo fino al 75% del sostegno spettante, dopo che sono stati effettuati tutti i controlli amministrativi/informatici, inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC.

L'anticipo può essere versato anteriormente al 1° dicembre e non prima del 16 ottobre dell'anno di riferimento.

11.3 Controlli amministrativi

Tutte le domande sono sottoposte ai controlli amministrativi conformemente a quanto indicato dal SIGC. L'Organismo Pagatore ARCEA esegue i seguenti controlli:

- verifica di esistenza e congruenza dei dati anagrafici presenti in anagrafe tributaria, del dichiarante o del rappresentante legale;
- verifica della consistenza territoriale;
- verifica della consistenza zootecnica dell'azienda anche attraverso la verifica incrociata con il sistema di identificazione e di registrazione degli animali (BDN);
- verifica di compatibilità delle dichiarazioni contenute nelle domande presentate per lo sviluppo rurale con quelle presentate per altri regimi di aiuto;
- controlli specifici previsti per la misura.

Il mancato rispetto degli impegni determina l'applicazione delle penalità previste dalla normativa nazionale, in particolare per la programmazione 2014-2020 si applica il D.M. prot. N. 3756 del 18 febbraio 2016 e s.m.i..

Gli esiti di tali controlli sono recepiti dalle applicazioni SIAN di gestione delle domande di pagamento.

È soggetto a controllo il rispetto degli impegni a lungo termine.

Per la verifica del mantenimento degli impegni e del possesso dei requisiti di ammissibilità durante e alla fine del periodo di impegno e per la mancata presentazione di una domanda di pagamento in una qualsiasi campagna nel corso dell'impegno, si rimanda a successive istruzioni operative contenenti modalità e termini di controllo.

11.4 Erogazione dei premi

Il pagamento degli aiuti annuali a ciascuno dei beneficiari verrà effettuato dall'Organismo Pagatore sulla base delle autorizzazioni alla liquidazione predisposte dalla Regione. Il pagamento dei premi relativi alle annualità successive alla prima, è subordinato alla presentazione della domanda di pagamento annuale.

La liquidazione del sostegno annuale, per il numero massimo delle annualità previste per le singole misure/operazioni, è correlata al periodo di validità degli impegni assunti dal beneficiario all'atto della presentazione della prima domanda; gli impegni decorrono dal giorno successivo alla scadenza dei termini utili per la presentazione della domanda (rilascio informatico).

Il pagamento è effettuato esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati. Si farà riferimento al codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), indicato nella domanda (Quadro A, sez. II del modello di domanda).

Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo contestualmente la certificazione aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

Il beneficiario deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), lo identifichi quale beneficiario.

11.5 Chiusura del procedimento amministrativo

L'Organismo Pagatore ARCEA, responsabile del procedimento di liquidazione delle sovvenzioni comunitarie, aperto a seguito della domanda di pagamento ricevuta, cura la comunicazione di chiusura dello stesso, notificando ai richiedenti l'esito positivo della domanda, avvalendosi del portale SIAN quale strumento telematico.

Il pagamento del sostegno nella misura richiesta – senza l'applicazione di riduzioni o esclusioni – vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo. La notifica di chiusura del procedimento amministrativo con esito negativo o parzialmente negativo viene effettuata sempre avvalendosi del portale SIAN quale strumento telematico.

11.6 Controlli e sanzioni

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal programma di sviluppo rurale si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

A riguardo si ribadisce che:

- il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità, comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza in base alla normativa vigente;
- il mancato rispetto degli impegni specifici di misura/azione cui è subordinata la concessione del sostegno comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio, ossia l'importo complessivo dei premi spettanti ed eventualmente già erogati è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata dell'inadempienza; si applicano le riduzioni e le esclusioni che saranno disciplinate da successivo Atto della G.R., in attuazione del D.M. 18/02/2016 n. 3756;
- il calcolo per le riduzioni o esclusioni, relative ad un numero di animali dichiarato superiore a quello accertato in fase di controllo, è effettuato sulla base di quanto disposto nel regolamento UE 640/2014 e successive mm e ii.

Si fa espressa riserva di modifica del presente Bando, aggiornandolo con le ulteriori misure attuative ed integrative da applicare in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni alla luce degli adeguamenti del quadro normativo comunitario, nazionale e/o regionale di riferimento.

11.7 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia a quanto previsto nel PSR Calabria 2014/2020, alle norme procedurali fissate dall'Organismo Pagatore nonché alle vigenti norme comunitarie, nazionali e regolamentari.



INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE n. 2016/679 RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI FORNITI AL DIPARTIMENTO "AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI" DELLA REGIONE CALABRIA, AGLI ENTI PUBBLICI STRUMENTALI DELLA REGIONE CALABRIA, NONCHÉ A SOGGETTI/ORGANISMI TECNICO-OPERATIVI OPERANTI IN NOME E PER CONTO DELLA REGIONE CALABRIA.

PREMESSA

Con le seguenti informazioni si vuole offrire alla S.V. una visione chiara e trasparente dei dati personali che la Regione Calabria intende raccogliere e trattare, mediante il Dipartimento "Agricoltura e risorse agroalimentari" (di seguito: ARA), - raggiungibile al seguente indirizzo: Cittadella Regionale - Viale Europa, Località Germaneto 88100 - Catanzaro (CZ) - , al fine di ottemperare alle disposizioni di legge in materia protezione dei dati personali che vengono acquisiti da Dipartimento ARA nel corso della attuazione dell'*Avviso pubblico Interventi 14.1. Benessere Animale* di cui al decreto N° _____ del _____ del Dirigente generale reggente del Dipartimento avente a oggetto la presentazione delle domande di sostegno relative a: ". **Domanda di adesione e apertura termini. Annualità 2021.**

I dati raccolti sono trattati al solo scopo di adempiere a quanto previsto dal decreto del Dirigente generale reggente del Dipartimento ARA n. (*Avviso pubblico e relative Disposizioni attuative e procedurali* afferenti ai procedimenti, ai processi e, più comprensivamente, a tutte le attività connesse e conseguenti alla attuazione dello stesso *Avviso pubblico*).

Si invita pertanto la S.V. a leggere con attenzione le seguenti informazioni prima di fornire i propri dati personali nell'ambito dei procedimenti, dei processi e, più comprensivamente, di tutte le attività connesse e conseguenti alla attuazione del suddetto *Avviso pubblico*.

Il trattamento di tali dati personali avverrà nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali n. 2016/679 (di seguito "GDPR") che trova piena applicazione in tutti gli Stati membri dell'Unione europea dal 25 maggio 2018.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è l'Ente pubblico Regione Calabria, con sede legale c/o Cittadella Regionale - Viale Europa, Località Germaneto 88100 - Catanzaro (CZ).

È possibile rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo al suddetto indirizzo o inviando una *e-mail* al seguente indirizzo di posta elettronica: urp.regione@regione.calabria.it, ovvero, contattando il numero verde 800 84 12 89.

Il Titolare del trattamento ha delegato i compiti e le funzioni relative all'attuazione dei principi dettati in materia di trattamento dei dati personali ai dirigenti *pro tempore* dei Settori "Affari Generali" dei Dipartimenti e ai dirigenti *pro tempore* delle strutture assimilate della Giunta Regionale sulla base della Deliberazione di Giunta Regionale n. 626 del 14 dicembre 2018 e del DPGR n. 41 del 30 gennaio 2019.

Il dirigente del Settore "Affari Generali" del Dipartimento ARA, con sede legale c/o Cittadella Regionale - Viale Europa, Località Germaneto 88100 - Catanzaro, indirizzo di posta elettronica certificata agge.agricoltura@pec.regione.ca-labria.it, telefono n. 0961/852099 (di seguito "Delegato del Titolare"), informa, ai sensi del GDPR e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, che i dati raccolti attraverso il Dipartimento ARA saranno trattati per le finalità e con le modalità indicate di seguito.

TIPOLOGIE DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

La Regione Calabria raccoglie e tratta i seguenti dati personali dei soggetti concorrenti all'*Avviso pubblico* di cui in premessa nonché dei soggetti beneficiari in esito alla istruttoria delle istanze relative al suddetto *Avviso* relativamente a: dati anagrafici; indirizzi di residenza e/o domicilio; indirizzi di posta elettronica ordinaria e certificata; recapiti telefonici; numero di



codice fiscale/partita IVA; eventuali dati economici e patrimoniali personali; eventuali dati giudiziari a rilevanza personale; dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà concernenti dati e informazione a rilevanza personale.

Il trattamento si rende necessario per consentire al Dipartimento ARA di ottemperare alle disposizioni di cui all'*Avviso pubblico* sopra richiamato con riferimento alle fasi procedurali della istruttoria, dei controlli e delle verifiche di primo e secondo livello, nonché della assunzione dei provvedimenti che debbono o possono avere corso in fase sia endoprocedimentale che conclusiva.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Base giuridica che legittima la raccolta e il trattamento dei Suoi dati personali è l'adempimento da parte della Regione Calabria - Dipartimento ARA degli obblighi connessi e conseguenti alla attuazione del Decreto n. _____ avente ad oggetto: L'*Avviso pubblico Interventi 14.1. Benessere Animale* ". **Domanda di adesione e apertura termini. Annualità 2021.**

. Costituiscono base giuridica del trattamento in particolare:

- la Decisione della Commissione Europea C(2015)8314 finale, del 20 novembre 2015, che ha approvato il programma di sviluppo rurale (PSR) della Regione Calabria ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, per il periodo di programmazione 2014-2020;
- la Decisione della Commissione Europea C(2020) 8586 del 29 novembre 2020 - CCI: 2014IT06RDRP018 – che ha approvato l'ulteriore modifica (versione n. 9) del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modificato la Decisione di Esecuzione C(2015) 8314, del 20 novembre 2015, della Commissione.
- la Delibera n. 473, del 15 dicembre 2020, della Giunta Regionale che ha proceduto alla "Presenza d'atto della Decisione della Commissione Europea C (2020) 8586 del 29 novembre 2020 di modifica del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (FEASR) della Regione Calabria";
- la Deliberazione n. 91, del 29 dicembre 2020, del Consiglio Regionale che ha proceduto alla "Presenza d'atto della Decisione della Commissione Europea C (2020) 8586 del 29 novembre 2020 di modifica del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (FEASR) della Regione Calabria".

MODALITA' DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali della S.V. è realizzato su supporto cartaceo e su fogli elettronici excel, nel rispetto dei principi di liceità e correttezza di cui all'art. 5 del GDPR e in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza delle informazioni.

La Regione Calabria, nella qualità di Titolare del trattamento, raccoglie i Suoi dati personali attraverso la messa ai propri atti della documentazione fornita dalla S.V. in fase di presentazione della istanza e di tutte le fasi, sia endoprocedimentali che provvedimentali conclusive, connesse e conseguenti alla implementazione di quanto disposto dall'*Avviso pubblico* di cui in premessa.

Si informa la S.V. che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, e il loro mancato conferimento o la eventuale successiva opposizione al loro trattamento determinano la improcedibilità da parte della Amministrazione regionale, dei propri Enti pubblici strumentali nonché dei soggetti/organismi tecnico-operativi di cui la stessa Amministrazione si avvale. dell'*iter* istruttorio e provvedimentale di interesse per i partecipanti all'*Avviso pubblico* sopra richiamato, e, in caso di ammissione al contributo, al beneficiario.



La Regione Calabria si impegna ad assicurare che le informazioni e i dati raccolti e utilizzati siano adeguati, pertinenti e limitati, anche nel tempo di conservazione, a quanto necessario rispetto alle finalità di trattamento sopra descritte, e che i dati personali siano trattati in modo da garantire la sicurezza degli stessi, anche attraverso misure tecniche e organizzative adeguate ed efficaci messe in atto dal Titolare, nel rispetto del principio di *accountability* (responsabilizzazione) prescritto dal GDPR, che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione degli stessi.

Il presente trattamento di dati personali non comporta alcuna attivazione di processi decisionali automatizzati.

DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

Preposti al trattamento

I dati personali raccolti sono o possono essere trattati da personale dipendente di Regione Calabria, in prevalenza del Dipartimento ARA, da personale degli Enti pubblici strumentali della Regione Calabria, nonché da soggetti/organismi tecnico-operativi che operano in nome e per conto della Amministrazione regionale - Dipartimento ARA nella attuazione dell'*Avviso pubblico* di cui in premessa. Il personale preposto alle attività di trattamento è previamente autorizzato e istruito dal Delegato del Titolare in ordine alle finalità e alle relative modalità del trattamento.

Comunicazioni a terzi

I dati personali raccolti nella presente attività non saranno né diffusi né comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli a soggetti pubblici legittimati a richiedere tali dati.

Trasferimenti extra UE

I dati personali raccolti nella presente attività non saranno né diffusi né trasferiti in paesi extra UE.

PERIODO DI CONSERVAZIONE

I dati trattati nell'ambito del procedimento, dei processi e, più comprensivamente, delle attività connesse e conseguenti alla partecipazione all'*Avviso pubblico* sopra richiamato saranno conservati presso la Regione Calabria - Dipartimento ARA, presso degli Enti pubblici strumentali della Regione Calabria, nonché presso i soggetti/organismi tecnico-operativi che operano in nome e per conto della Amministrazione regionale - Dipartimento ARA, per il periodo prescritto dalle vigenti disposizioni di legge in materia di conservazione e selezione dei documenti.

Al termine del periodo di conservazione, tali dati saranno cancellati o trattati in forma anonima.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

La S.V. nella qualità di interessato, ossia della persona fisica cui si riferiscono i dati personali, ha il diritto di ottenere dalla Regione Calabria, nei casi previsti, l'accesso ai Suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR).

L'apposita istanza per l'esercizio dei diritti connessi al trattamento dei Suoi dati personali, è presentata al Responsabile della Protezione dei Dati secondo le modalità riportate nella seguente sezione "Responsabile della Protezione dei Dati"

La Regione Calabria si impegnerà a fornire una risposta entro il termine di un mese dalla richiesta, estensibile fino a tre mesi in caso di particolare complessità della stessa.

L'esercizio dei Suoi diritti in qualità di Interessato è gratuito ai sensi dell'art. 12 del GDPR, salvo i casi di richieste manifestamente infondate o eccessive ai quali si applica il par. 5 del medesimo articolo.



Diritto di reclamo

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti, effettuato nell'ambito del procedimento, dei processi e, più comprensivamente, delle attività connesse e conseguenti alla partecipazione all'*Avviso pubblico* sopra richiamato avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, hanno il diritto di proporre reclamo alla Autorità Garante, come previsto dall'art. 77 del GDPR stesso, ovvero, di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Responsabile della Protezione dei Dati (di seguito "RPD") designato dalla Regione Calabria, a norma dell'art. 37, par. 1, lettera a) del GDPR, è l'avv. Angela Stellato, nominata con DPGR n. 40 del 1° giugno 2018.

È possibile rivolgersi al RPD per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi dati personali e per l'esercizio dei connessi diritti nelle seguenti modalità: a mezzo posta, inviando una comunicazione con raccomandata a/r all'indirizzo: Regione Calabria - Cittadella Regionale - Viale Europa, Località Germaneto 88100 - Catanzaro (CZ) - alla c.a. del Responsabile della Protezione dei Dati; a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo rpd@pec.regione.calabria.it.

Manifestazione di consenso al trattamento dei dati personali

Il/la sottoscritto/a nato/a..... a (...) il e residente a (...), in via, avendo letto la *Informativa sul trattamento dei dati personali* sopra riportata,

esprime il consenso

al trattamento dei propri dati personali che ha fornito e che eventualmente potrà fornire nel corso delle attività afferenti alla attuazione della Misura di cui all'*Avviso pubblico* sopra specificato per le finalità e secondo le modalità enunciate nella *Informativa* sul trattamento dei dati personali sopra riportata.

In fede.

Luogo/Data.....

Il destinatario della informativa

Firma per esteso e leggibile



Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

(art. 46, D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/la sottoscritto/a nato/a a..... (...), il, e residente a (...), in via, cap, domiciliato/a a (...), in via, cap, codice fiscale/partita IVA¹, nella qualità di titolare/legale rappresentante² della ditta/società³ “.....”, con sede a in via, cap..... codice fiscale/partita IVA⁴, iscritta al Registro delle imprese al numero, con riferimento all'avviso pubblico indetto dalla Regione Calabria - Dipartimento “Agricoltura e Risorse Agroalimentari” con provvedimento n. del..... pubblicato su, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

di *non essere* a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità entro il secondo grado tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti della ditta/società “.....” e i dirigenti e i dipendenti delle pubbliche amministrazioni per come individuati ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

di *essere* a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità entro il quarto grado tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti della ditta/società “.....” e i dirigenti e i dipendenti delle pubbliche amministrazioni per come individuati ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.⁵.

Allega copia del proprio documento di identità n. rilasciato ilda
Dichiara altresì di avere ricevuto la informativa ai sensi e per gli effetti del RGPD n. 679/2016 e di essere pertanto informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

.....
(luogo, data)

Il dichiarante

.....
firma per esteso leggibile

¹ Barrare la indicazione che NON interessa.

² Barrare la indicazione che NON interessa.

³ Barrare le indicazioni che NON interessano.

⁴ Barrare la indicazione che NON interessa.

⁵ È necessario specificare, giusta circolare n. 55972 del 08.05.2020 della RPCT della Regione Calabria, nella forma più chiara e dettagliata possibile le generalità dei soggetti interessati e i rispettivi dati anagrafici, nonché il grado di parentela e/o affinità.



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL PATTO DI INTEGRITÀ
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA IN MATERIA DI INCOMPATIBILITÀ SUCCESSIVA
IMPEGNO IN MATERIA DI INCOMPATIBILITÀ SUCCESSIVA**

- Il/la sottoscritto/a nato/a a..... (...), il
....., e residente a (...), in via , cap
....., domiciliato/a a (...), in via
....., cap , codice fiscale/partita IVA
..... , indirizzo PEC , indirizzo posta
elettronica ordinaria , nella qualità di titolare/legale
rappresentante¹ della ditta/società² “ ” , con sede a
..... in via , cap, , codice
fiscale/partita IVA³ , iscritta al Registro delle imprese al numero
..... , con riferimento all’avviso pubblico⁴ **Misura 14 – Intervento
14.01.01 – “Benessere degli animali”**. **Domanda di adesione e apertura
termini. Annualità 2021.**
- indetto dalla Regione Calabria - Dipartimento “ Agricoltura e Risorse
Agroalimentari” con provvedimento n. del..... pubblicato su
..... ,
-

PRESA VISIONE

del *Patto di integrità* di cui alla DGR n. 33 del 30 gennaio 2019,

DICHIARA

di accettare integralmente, in quanto applicabile alla concessione di sovvenzioni volte a concedere in generale vantaggi o utilità al privato (PTPCT, § 4.1.7), quanto previsto nel suddetto *Patto di integrità*, con particolare riguardo alle seguenti clausole:

- insussistenza di rapporti di lavoro autonomo o subordinato con ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche

¹ Barrare la indicazione che NON interessa.

² Barrare la indicazione che NON interessa.

³ Barrare la indicazione che NON interessa.

⁴ Barrare le indicazioni che NON interessano.



amministrazioni presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri;

- obbligo di dare comunicazione tempestiva alla Pubblica Autorità competente dei tentativi di concussione e di qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di dipendenti delle pubbliche amministrazioni, o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla realizzazione degli interventi ammessi a contributo, che si siano in qualsiasi modo manifestati nei confronti propri, degli organi sociali o dei dirigenti della propria ditta/società.

Data.....

Firma per esteso e leggibile

.....

- Il/La sottoscritto/a, in relazione a quanto sopra dettagliato, *consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,*

DICHIARA

in relazione alle attività economiche del/la sottoscritto/a la insussistenza di rapporti di lavoro autonomo o subordinato tra il/la sottoscritto/a ed ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri⁵.

Data.....

Firma per esteso e leggibile

.....

- il/la sottoscritto/a, in relazione a quanto sopra dettagliato,

SI IMPEGNA

⁵ Allegare copia di documento di riconoscimento in corso di validità.



REGIONE CALABRIA

a non costituire rapporti di lavoro autonomo o subordinato tra il sottoscritto ed ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri per tutta la durata della sovvenzione e sino alla concorrenza di anni tre dalla cessazione dal servizio dei suddetti dipendenti.

In fede.

Data.....

Firma per esteso e leggibile

.....